

**CONTRATTO DI FORNITURA TRA AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI
IMOLA E OSPEDALI PRIVATI ASSOCIATI AIOP PER LA FORNITURA DI
PRESTAZIONI SANITARIE
2023**

tra

AZIENDA USL DI BOLOGNA, codice fiscale 02406911202, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Paolo Bordon, Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna, domiciliato per la carica in via Castiglione 29, Bologna;

e

AZIENDA USL DI IMOLA, codice fiscale 90000900374, nella persona del suo Legale Rappresentante Dr. Andrea Rossi, Direttore Generale dell'Azienda USL di Imola, domiciliato per la carica in via Amendola 2, Imola;

e

AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, nella persona del Presidente della provincia di Bologna, Dr. Averardo Orta con sede in Via Barberia 13, Bologna, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Laura, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola, di seguito denominati OPA.

Richiamato:

- l'Accordo Quadro regionale AIOP-RER valevole per gli anni 2016-2018, di cui alla d.g.r. 2329/2016;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna, per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere, (Prot. N. RP/2019/630 del 21.11.2019), con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2019 l'accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite le linee di indirizzo dell'Accordo quadro per gli anni successivi al 2019;
- il protocollo di intesa tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere – 2020, di cui alla d.g.r. 1541/2020, con cui è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 l'accordo di cui alla d.g.r. 2329/2016 e sono state definite, per la parte economica, le linee di indirizzo per la determinazione dei Budget complessivi di riferimento per il triennio 2020-2022 e delle misure di rivalutazione tariffaria;
- il Contratto di Fornitura sottoscritto tra le Aziende UUSSL della Provincia di Bologna e AIOP-Provincia di Bologna valevole per gli anni 2016-2018 (delibera ASL_BO 318/2017), prorogato all'anno 2019 (delibera ASL_BO 326/2019), all'anno 2020 (delibera ASL_BO 44/2021), all'anno 2021 (delibera ASL_BO 429/2021) e all'anno 2022 (delibera ASL_BO 254/2022).

Preso atto che:

- la regione con d.g.r. n.675 del 04 maggio 2023, nelle more dell'approvazione di un nuovo accordo quadro regionale, ha definito un protocollo di intesa che funge da quadro economico di riferimento per la contrattazione a livello locale delle Aziende Sanitarie per l'anno 2023;
- nella suddetta d.g.r. sono stati confermati per l'anno 2023 i budget regionali di riferimento, definiti con la dgr 1541/2020 ed è stato previsto un importo pari a 1.590.005 Euro per le Aziende USL di Bologna e di Imola per il concorso del recupero delle liste di attesa o per coinvolgere gli OPA in attività funzionali al recupero delle liste di attesa.

Richiamata:

- la nota RER PG/2020/117030 ad oggetto: Avvio progettualità per la garanzia dei tempi di attesa ed il recupero della mobilità passiva;
- la d.g.r. 404/2020 ad oggetto "Primi provvedimenti per il riavvio dell'attività sanitaria programmata in corso di emergenza COVID-19".

Preso atto, inoltre, che gli OPA si impegnano anche a proseguire la collaborazione ai programmi di riduzione delle liste di attesa per ricoveri chirurgici programmati, così come previsto dalla DGR 272/2017 e dagli obiettivi indicati nella determina 7249/2017 e dalla dgr n.675/2023.

Richiamata la DGR n. 878 del 29/05/2023 “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna a decorrere dall’1.07.2023”.

Dato atto che:

- da luglio 2021 sono stati sottoscritti i contratti di fornitura tra Azienda USL di Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e i singoli Ospedali Privati Accreditati (Prof. Nobili, Villa Erbosa, Nigrisoli, Villa Chiara e Villa Laura) per lo smaltimento delle liste d’attesa di interventi chirurgici programmati presso l’AUSL di Bologna e l’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico Sant’Orsola Malpighi, valevoli fino al 31/12/2021;
- nell’anno 2022 è proseguita la partecipazione degli OPA al programma di riduzione delle liste di attese chirurgiche per interventi di medio-bassa complessità a favore di pazienti residenti inseriti nelle liste di attesa dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, con la sottoscrizione di contratti specifici valevoli per l’anno 2022;
- con nota PG ASL_BO del 26/01/2023 il Direttore Generale dell’AUSL di Bologna, in riferimento ai contratti di fornitura per lo smaltimento delle liste d’attesa di interventi chirurgici programmati - anno 2022 (in accordo alla DGR 272/2017), preso atto delle difficoltà nell’effettuare tutti gli interventi inviati nel corso degli ultimi mesi del 2022 e rilevato che circa il 10% dei pazienti inviati ha deciso di rinviare l’intervento, sentito il parere del Coordinatore Unico Metropolitano dei Responsabili Unici dell’Accesso alle Prestazioni di ricovero programmato, ha prorogato al 30 aprile 2023 il termine per l’effettuazione di tutti gli interventi concordati contrattualmente;
- con nota PG ASL_BO 78400 del 17/07/2023 è stato trasmesso l’elenco degli interventi per i quali si chiede la collaborazione degli Ospedali Privati Accreditati aggiornato con le necessità dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna-Policlinico S. Orsola, chiedendo di rivalutare le disponibilità offerta dagli OPA per l’anno 2023, e di indicare anche la disponibilità per l’anno 2024.

Preso atto che l’Associazione AIOP ha risposto alla suddetta richiesta con nota PG ASL_BO 84649 del 02/08/2023.

Vista la Determinazione n. 18347 del 01/09/2023, ad oggetto: presa d’atto delle linee di azione 2023 per l’ottimizzazione e il monitoraggio dell’attività di committenza resa dalle strutture private aderenti AIOP, in applicazione del protocollo di intesa approvato con delibera di giunta regionale n. 675/2023, che definisce le linee di azione operative, gli obiettivi di case-mix produttivo, le tempistiche previste e le eventuali penalizzazioni ai fini dell’ottimizzazione e del monitoraggio dell’attività di committenza resa dalle strutture private aderenti AIOP.

Dato atto che:

- con nota PG ASL_BO 6780/2023 l’Azienda Usl di Bologna ha chiesto all’OPA Villa Laura di mantenere attivo il reparto COVID fino al 30 aprile 2023;
- con nota PG ASL_BO 20773/2023 l’Azienda USL di Bologna ha comunicato la disattivazione di tutti i Posti Letto COVID dell’OPA Villa LAURA dal 23 febbraio 2023 con ripristino dell’offerta di area medica e lungodegenza, perché non più necessari.

Richiamata la nota Prot. 03/04/2023.0319710.U. ad oggetto: richiesta autorizzazione regionale alla trasformazione di posti letto ai sensi dell’art.6 comma 1 della L.R.22 /2019 Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A. con la quale il Servizio Assistenza Ospedaliera ha chiesto una valutazione all’Azienda USL di Bologna in merito alla nota in allegato, inviata dall’OPA Villa Bellombra in data 30/03/2023.

Precisato che nella suddetta nota in allegato l'OPA Villa Bellombra si impegna a garantire per 5 anni all'Azienda USL di Bologna l'offerta attuale di 66 PL (55 PL medi) per pazienti in riabilitazione intensiva (fatturati a cod. 56), in coerenza con la pianificazione dell'Offerta Ospedaliera dell'area metropolitana di Bologna.

Considerato che tale impegno è stato ritenuto vincolante dall'AUSL di Bologna al fine di poter esprimere un parere positivo alla trasformazione richiesta.

Richiamata a tal proposito la nota PG ASL_BO 0037733 del 03/04/2023, ad oggetto riscontro a richiesta autorizzazione regionale alla trasformazione di posti letto ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R. 22/2019 Casa di Cura Villa Bellombra S.p.A., trasmessa al Servizio Assistenza Ospedaliera RER, con la quale l'Azienda USL di Bologna ha espresso parere favorevole in merito alla trasformazione dei posti letto indicati, visto l'impegno preso dall'OPA Villa Bellombra.

Preso atto che con nota Prot. RER 14/09/2023.0938482.U. è stata trasmessa la variazione dell'accreditamento dell'OPA Villa Bellombra (determinazione regionale n. 17415 del 11/08/2023) per complessivi 66 PL di cui 33 codice 56-Recupero Riabilitazione e 33 codice 75-Neuroriabilitazione.

Richiamata la nota 03/04/2023.0319888.U. ad oggetto: Richiesta autorizzazione regionale alla trasformazione di posti letto ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R.22/2019 Ospedale Privato Santa Viola con la quale il Servizio Assistenza Ospedaliera ha chiesto una valutazione all'Azienda USL di Bologna in merito alla nota in allegato, inviata dall'OPA Santa Viola in data 30/03/2023.

Precisato che nella suddetta nota in allegato l'OPA Santa Viola si impegna a garantire per 5 anni all'Azienda USL di Bologna l'offerta attuale di 62 PL per pazienti in RE/LD (fatturati a tariffa cod. 60), di cui 25 PL medi per pazienti in stato vegetativo (fatturati alla tariffa specifica per i comi definita dalla Regione Emilia Romagna), in coerenza con la pianificazione dell'Offerta Ospedaliera dell'area metropolitana di Bologna.

Considerato che tale impegno è stato ritenuto vincolante dall'AUSL di Bologna al fine di poter esprimere un parere positivo alla trasformazione richiesta.

Richiamata a tal proposito la nota PG ASL_BO 37734 del 03/04/2023, ad oggetto Riscontro a Richiesta autorizzazione regionale alla trasformazione di posti letto ai sensi dell'art.6 comma 1 della L.R.22/2019 Ospedale Privato Santa Viola, trasmessa al Servizio Assistenza Ospedaliera RER con la quale l'Azienda USL di Bologna ha espresso parere favorevole in merito alla trasformazione dei posti letto indicati, visto l'impegno preso dall'OPA Santa Viola.

Preso atto che con nota Prot. RER 14/09/2023.0938413.U. è stata trasmessa la variazione dell'accreditamento dell'OPA Santa Viola (determinazione regionale n. 18681 del 06/09/2023) per complessivi 62 PL di cui 31 codice 56-Recupero Riabilitazione e 31 codice 60-Lungodegenza.

Considerata la necessità di prorogare all'anno 2023 il Contratto di Fornitura Locale, nelle more della definizione dell'accordo quadro regionale.

Precisato che le parti s'impegnano a recepire i contenuti normativi ed economici di eventuali successive intese/accordi tra Regione Emilia Romagna e l'Associazione Italiana di Ospedalità Privata (AIOP) – sezione Emilia Romagna valevoli per l'anno 2023 per la regolamentazione dei rapporti finalizzati alla fornitura di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale.

Tutto ciò richiamato e premesso, si concorda quanto di seguito indicato:

ART.1 (OGGETTO e OBIETTIVI)

Il contratto fra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola e l'AIOP della Provincia di Bologna 2016-2018, prorogato agli anni 2019-2022, è prorogato sino al 31.12.2023 sia per quanto riguarda l'offerta e gli obiettivi di appropriatezza e produzione, se non modificati e integrati da specifici piani di produzione concordati fra i singoli Ospedali Privati Accreditati e le Aziende USL di Bologna e di Imola nel corso del 2023, sia per la parte normativa ed economica, se non modificate e integrate nel presente contratto.

Quanto sopra nelle more della definizione in sede regionale dell'Accordo AIOP- RER valevole per l'anno 2023, che le parti s'impegnano a recepire nei contenuti normativi ed economici.

Obiettivo prioritario del presente contratto è il governo del sistema complessivo dell'offerta, adattato alle necessità della rete provinciale, in modo da dare risposta, in ambito locale, alla domanda dei cittadini residenti nella Provincia di Bologna, riducendo al contempo la mobilità extra provinciale infra ed extraregionale.

Relativamente alle liste di attesa per i ricoveri programmati, in ordine agli obiettivi definiti dalla dgr 675/2023, prosegue la disponibilità degli OPA ad eseguire interventi chirurgici su pazienti presenti nella lista di attesa dell'Azienda USL di Bologna e dell'Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola, secondo quanto definito per il secondo semestre 2023 nella tabella n. 1 allegata:

		FABBISOGNO AUSL E IRCCS AOU BOLOGNA	NOBILI	LAURA	NIGRISOLI	ERBOSA	CHIARA	TOTALE
TIPOLOGIA INTERVENTI		CASI	N° CASI	N° CASI	N° CASI	N° CASI	N° CASI	N° CASI
CH	ERNIA INGUINALE	249	40	-	35	150	50	275
CH	ERNIA FEMORALE OMBELICALE E LAPAROCELE	180	10	-	30	50	-	90
CH	CISTI Tessuti molli/pilonidale	-	-	-	-	-	-	-
CH	RAGADE E FISTOLA ANALI	37	-	-	10	-	30	40
CH	COLELITIASI	375	-	-	-	60	-	60
CH	EMORROIDI	179	-	-	20	50	30	100
CH	PROLASSO RETTALE	42	-	-	-	-	-	-
CH	ALTRI DISTURBI DELLA COLECISTI	16	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CH	1.078	50	-	95	310	110	565
VASCO	VARICI DEGLI ARTI INFERIORI	78	15	-	-	-	78	93
	TOTALE VASCOLARE	78	15	-	-	-	78	93
URO	PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	165	10	-	20	83	-	113
URO	VARICOCELE	76	10	-	10	18	-	38
URO	IDROCELE	46	15	-	10	24	-	49
URO	IPERPLASIA DELLA PROSTATA	909	-	-	-	80	-	80
URO	CALCOLOSI RENALE ED URETERALE	159	-	-	-	-	-	-
URO	STENOSI URETRALE	37	-	-	-	-	-	-
URO	PROLASSO GENITALE	35	-	-	-	-	-	-
URO	STENOSI O INGINOCCHIAMENTO DELL'URETERE ACQUISITO, CISTI RENALE	28	-	-	-	-	-	-
URO	CALCOLO DELLA VESCICA	18	-	-	-	-	-	-
URO	IDRONEFROSI	16	-	-	-	-	-	-
	TOTALE UROLOGIA	1.489	35	-	40	205	-	280
ORL	DEVIAZIONE DEL SETTO NASALE	454	-	70	-	-	-	70
ORL	SINUSITE CRONICA	235	-	60	-	-	-	60
ORL	MALATTIE CRONICHE DELLE TONSILLE E DELLE ADENOIDI	106	-	-	-	-	-	-
ORL	OTOSCLEROSI	165	-	-	-	-	-	-
ORL	POLIPO NASALE	27	-	20	-	-	-	20
ORL	MALATTIE DELLE GHIANDOLE SALIVARI	17	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ORL	1.004	-	150	-	-	-	150
NCH	ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE SENZA MIELOPATIA	27	-	10	-	27	-	37
NCH	SPONDILOLISTESI/ALTRE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA COLONNA VERTEBRALE	13	-	13	-	13	-	26
NCH	ERNIA DEL DISCO INTERVERTEBRALE CERVICALE SENZA MIELOPATIA	13	-	10	-	13	-	23
NCH	DISCOPATIA CON MIELOPATIA REGIONE LOMBARE	6	-	6	-	6	-	12
NCH	DISCOPATIA CON MIELOPATIA REGIONE CERVICALE	2	-	2	-	2	-	4
NCH	STENOSI DEL CANALE VERTEBRALE CERVICALE	1	-	-	-	1	-	1
	TOTALE NEUROCH	62	-	41	-	62	-	103
OG	POLIPO DEL CORPO DELL'UTERO	82	-	20	37	-	-	57
OG	PROLASSO GENITALE	162	-	-	-	10	-	10
	TOTALE OG	244	-	20	37	10	-	67
ORTO	LESIONI INTERNE DEL GINOCCHIO	23	10	21	-	-	-	31
ORTO	ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA, GINOCCHIO	11	5	8	8	-	-	21

ORTO	ARTROSI LOCALIZZATA PRIMARIA, ANCA	6	5	6	6	-	-	17
ORTO	COMPLICAZIONI MECCANICHE DI DISPOSITIVI, IMPIANTI E INNESTI ORTOPEDICI INTERNI	3	-	3	-	-	-	3
ORTO	GINOCCHIO VARO (ACQUISITO)	2	-	2	-	-	-	2
ORTO	ALTRI DISTURBI DELLE MEMBRANE SINOVIALI, DEI TENDINI E DELLE BORSE	5	-	2	-	-	-	2
ORTO	DISTURBI NON SPECIFICATI DELLA BORSA E DEI TENDINI DELLA SPALLA	1	-	1	-	-	-	1
ORTO	ROTTURA ATRAUMATICA COMPLETA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI	5	-	1	-	-	-	1
ORTO	ARTROSI LOCALIZZATA SECONDARIA, ANCA	1	-	1	-	-	-	1
ORTO	DEGENERAZIONE DEL DISCO INTERVERTEBRALE LOMBARE E LOMBOSACRALE	1	-	1	-	-	-	1
ORTO	DEFORMAZIONI ACQUISITE, ALTRE DITA DEL PIEDE A MARTELLO	9	-	1	-	-	-	1
ORTO	PROTESI ANCA			-	-	-	-	-
	TOTALE ORTOPEDIA	67	20	47	14	-	-	81
	TOTALE	4.022	120	258	186	587	188	1.339

Il valore economico degli interventi di riparazione ernia inguinale/femorale/ombelicale e laparocele, colecistectomia e emorroidectomia, dovrà essere compensato da una riduzione degli interventi di chirurgia ortopedica (tra cui i DRG 503, 225, 224) o altra chirurgia, in particolare oculistica.

La parte Privata segnala che ogni impegno per il 2024 è strettamente connesso e conseguente al quadro tariffario che si verrà a determinare a livello regionale, sia per l'ospedaliera che per l'ambulatoriale.

Come richiesto dalla regione, gli OPA s'impegnano, altresì, a partecipare alla creazione di un sistema integrato di gestione delle liste di attesa per i ricoveri programmati tramite SIGLA.

Relativamente ai tempi di attesa della specialistica ambulatoriale, le parti condividono lo sviluppo di opportune intese, anche individuali tra committente e produttore, per favorire la massima integrazione delle procedure di accesso e di erogazione delle prestazioni.

Gli OPA s'impegnano, altresì, al rispetto delle modalità di comportamento previste da linee guida regionali su priorità di accesso e appropriatezza nell'erogazione delle prestazioni e alla partecipazione dei propri sanitari alla definizione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali (PDTA), procedure e protocolli clinici condivisi con le Aziende USL e alla loro adozione.

A tal fine:

- garantiscono l'invio dei referti al Fascicolo Sanitario Elettronico del paziente e a essere in linea con le regole del Piano Regionale Governo Liste di Attesa PRGLA 2019-2021 (dgr 603/2019) e s.m.i.;
- ottemperano agli obblighi informativi previsti dal Ministero della Salute per il monitoraggio delle Grandi Apparecchiature Sanitarie (GrAp) in uso presso gli OPA, sulla base di quanto previsto dal DM 22.04.2014 e indicato nella nota della Direzione Generale Cura della Persona Salute e Welfare prot. 21/10/2022.1097509.U;
- aderiscono al Progetto della Dematerializzazione delle prescrizioni, richiesto dal Ministero delle Finanze, con l'invio dell'erogato a SOGEI, tramite flussi DEMA verso ISES
- comunicano tempestivamente, a mezzo PEC o posta raccomandata A/R, alle AUSL e alla Regione Emilia Romagna, con almeno 20 giorni solari di anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie in modo da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

Confermano, altresì, il loro impegno ad assicurare agli assistiti la qualità dei servizi erogati e l'efficacia clinica degli interventi effettuati.

Dal punto di vista organizzativo si concorda che:

- il piano di offerta per trasferimenti in medicina da PS e in lungodegenza e riabilitazione intensiva ed estensiva, articolato su tutto l'anno, debba garantire la necessaria flessibilità per rispondere alle variazioni della domanda e al contempo un'adeguata organizzazione dei

servizi, quale elemento indispensabile per assicurare costantemente una risposta di qualità, evitando, per quanto possibile, il sovra o sotto utilizzo del sistema complessivo dell'offerta. Pertanto, a fronte di ogni tendenziale superamento dei volumi di ricoveri su invio da Struttura pubblica, occorrerà trovare una compensazione nei periodi successivi; pertanto l'AUSL si impegna in funzione del rispetto del tetto annuo a riprogrammare gli invii dei periodi seguenti;

- i PL dedicati agli stati vegetativi di S. Viola, date le oscillazioni del fabbisogno, possono variare nei diversi periodi dell'anno, quindi devono intendersi "medi", nei limiti del Budget dedicato al trattamento di malati in stato vegetativo (euro 2.783.125), di cui all'art. 2 "Budget dedicato all'Ospedale privato accreditato S. Viola";
- tutti gli OPA, vista l'esperienza degli ultimi anni, sono in grado di gestire pazienti affetti da SARS-COVID 19.

ART. 2 (ASPETTI ECONOMICI)

Il budget per prestazioni erogate a pazienti residenti si compone delle seguenti parti:

- A. **Budget 1 provinciale - Ospedali Privati di non alta specialità, escluso S. Viola**, nel quale rientrano le prestazioni intra-AUSL erogate a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola: ricoveri e prestazioni ambulatoriali derivanti da riconversione produttiva o da nuova allocazione del setting assistenziale per specifiche prestazioni.
- B. **Budget esclusivamente dedicato all'Ospedale privato accreditato S. Viola**, per i residenti nella provincia di Bologna e non trasferibile ad altri Ospedali privati accreditati. L'attività è dedicata alla lungodegenza e riabilitazione estensiva e ai malati in stato vegetativo persistente.
- C. **Budget 3 unico regionale per tutti gli Ospedali Privati che erogano attività di tipo psichiatrico e neuropsichiatrico ospedaliero e residenziali**, nel quale rientrano le prestazioni erogate da Villa Baruzziana e Villa Ai Colli rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola.
- D. **Budget unico regionale – Ospedali Privati di Alta Specialità (aderenti AIOP)**, nel quale rientrano le prestazioni erogate da Villa Torri rivolte ai cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola.
- E. **Budget per la specialistica ambulatoriale.**

I budget di cui al punto A, C, e D sono stati definiti applicando quanto indicato nel Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia Romagna e AIOP anno 2023. Il protocollo conferma per l'anno 2023 i budget regionali di riferimento definiti con la dgr 1541/2020.

Inoltre, al punto 2 del Protocollo d'intesa RER – AIOP viene stanziato, per le Aziende USL di Bologna e Imola, un importo di **1.590.005 euro** per il concorso degli OPA al recupero delle liste di attesa (acquisizione prestazioni dagli OPA o coinvolgimento in attività funzionali al recupero delle liste di attesa sospese). Nel protocollo viene stabilito che tale importo è aggiuntivo al Budget 1 e non storicizzabile. Di tale importo beneficerà in toto l'Azienda USL di Bologna. Gli interventi che a consuntivo supereranno **1.590.005 euro**, saranno considerati, se non compensati da una minore attività a livello aziendale, all'interno del budget 1 dell'OPA coinvolta.

Budget 1

Il suddetto protocollo d'intesa regionale ha confermato il budget 1, relativo a prestazioni erogate dagli Ospedali Privati eroganti attività di non Alta Specialità della provincia di Bologna (escluso Villa Baruzziana e Villa Ai Colli) a cittadini residenti nelle Aziende USL di Bologna e Imola (prestazioni intra-AUSL), definito nella dgr 1541/2020 pari ad **euro 49.970.301** (budget 1 storico

consuntivato nell'anno 2011).

OPA	BUDGET 1 (ricoveri, chirurgia ambulatoriale e pacchetti di specialistica)
VILLA ERBOSA	€14.518.738
OSPEDALI RIUNITI (NIGRISOLI e Villa REGINA)	€8.868.276
VILLA BELLOMBRA	€5.271.716
VILLA LAURA	€7.588.581
VILLA CHIARA	€8.918.293
PROF. NOBILI	€4.804.697
Totale	€49.970.301

All'interno del budget 1 degli Ospedali Privati sono previste le attività di chirurgia ambulatoriale di decompressione del tunnel carpale, nonché gli interventi di cataratta. Sono, inoltre, ricomprese tutte le attività di chirurgia ambulatoriale indicate nella DGR 1108/2011, per le quali deve essere utilizzato il setting ambulatoriale rispetto alla degenza, quando questo sia il più appropriato. Sono, altresì, ricompresi gli interventi per il recupero delle liste di attesa che a consuntivo supereranno 1.590.005 euro.

Nel budget 1 di Villa Chiara è compresa la quota di **euro 1.203.518** da dedicare esclusivamente ad attività dialitica e quindi non destinata alla copertura di eccedenze budgetarie relative all'attività ospedaliera, fatti salvi specifici accordi che, in caso di non utilizzo di tale importo, prevedano la possibilità di riconvertirlo in attività ospedaliera o specialistica ambulatoriale diversa dall'attività dialitica. Sono, altresì, ricomprese nel budget 1 di Villa Chiara, la quota di euro 285.000 per attività di lungodegenza ed euro 322.000 per riduzione delle liste di attesa su attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale. Al budget 1 indicato in tabella per Villa Chiara vanno aggiunti **euro 300.000** assegnati per il recupero di liste di attesa chirurgiche. Tale importo è stato sempre attribuito negli ultimi 17 anni ed è frutto della riconversione operata da Villa Chiara, su richiesta della AUSL, della attività psichiatrica, allora accettata dalla struttura con apposito accordo datato 30/9/2006, a favore di attività di dialisi, attività chirurgica, lungodegenza e specialistica ambulatoriale per un totale, come sopra evidenziato, di € 1.810.518, totalmente ricompreso ai fini del calcolo della spending review ex DL 95/2012 nel fatturato prodotto dalla struttura nel 2011 e destinati per espressa previsione contrattuale nell'accordo del 30/9/2006 ad incrementare il budget 1 storico provinciale (art.9 pag 7) di cui alla DGR 2403/2004. Il budget aggiuntivo di 300.000 €, allora concesso, è a sua volta ricompreso nel fatturato rilevante 2011 e perdurando a tutt'oggi la riconversione dalla psichiatria mantiene appieno la sua ragione d'essere anche in vista della sua utilità ai fini del contrasto alle liste di attesa.

Come indicato in premessa, nonostante la modifica organizzativa dei posti letto prevista dalla determinazione regionale n. 17415 del 11/08/2023, per tutto l'anno 2023 i ricoveri a favore dei residenti nell'AUSL di Bologna e degli stranieri presso l'OPA Villa Bellombra continueranno ad essere valorizzati alle tariffe previste per i reparti cod. 56 riabilitazione intensiva.

Previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, è possibile aumentare la quota del budget 1 dedicata all'attività di specialistica ambulatoriale.

Budget dedicato all'Ospedale privato accreditato S. Viola

Il Budget dell'OPA S. Viola individuato è di:

- 1) **2.783.125 euro** per i ricoveri nei 25 posti letto medi dedicati al trattamento di malati in stato vegetativo persistente. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei posti letto dedicati alle gravi cerebrolesioni con disordini della coscienza, la AUSL darà indicazione alle proprie strutture perché sia consentita una gestione flessibile degli stessi, nella salvaguardia dell'indicazione

di spesa prevista, con impegno dell'OPA S. Viola di non superare il budget di 2.783.125 euro;

- 2) **2.422.527 euro** per i ricoveri nei 23 posti letto di lungodegenza e nei 14 posti letto di riabilitazione estensiva;

Il budget è indicativo poiché la struttura è utilizzabile solo con invii da pubblico, pertanto eventuali necessità di ulteriori incrementi dovranno essere preventivamente concordate con la Direzione Aziendale dell'Azienda USL di Bologna.

Come indicato in premessa, nonostante la modifica organizzativa dei posti letto prevista dalla determinazione regionale n. 18681 del 06/09/2023, per tutto l'anno 2023 i ricoveri a favore dei residenti nell'AUSL di Bologna e degli stranieri presso l'OPA Santa Viola continueranno ad essere valorizzati alle tariffe previste per i reparti cod. 60 e per i comi definiti dalla Regione Emilia Romagna.

Invii dal sistema pubblico

Con riferimento agli invii di pazienti provenienti dal sistema pubblico si dovrà tener conto di quanto previsto nell'ultima parte dell'art. 4 dell'Accordo 2016/2018 tra AUSL di Bologna e AIOP, in particolare di quanto previsto dopo la tabella degli invii alle varie strutture. Un eccesso di invii rispetto a quanto concordato dovrà sempre essere salvaguardato come riconoscimento in esubero rispetto al budget individuale e provinciale. Alle disponibilità indicate nel suddetto art. 4 si aggiungono 400 invii annui sull'OPA Prof. Nobili.

Budget 3

La DGR 675/2023 ha confermato per l'anno 2023 il Budget regionale per la psichiatria di euro 37.277.751 definito con la dgr 1541/2020 da dedicare alle strutture private della regione che erogano prestazioni di carattere Psichiatrico e Neuropsichiatrico ospedaliero e residenziali. Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall'Accordo Regionale RER/AIOP ER.

E' possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.

Budget Alta specialità

Il Budget di riferimento da dedicare all'attività di alta specialità erogata dai 3 OPA aderenti all'AIOP (Salus Hospital di Reggio-Emilia, Maria Cecilia Hospital di Ravenna, Villa Torri Hospital di Bologna) è stato definito a livello regionale nel protocollo intesa AIOP-RER (dgr 1541/2020) e confermato per l'anno 2023 con DGR 675/2023 ed ammonta a **euro 44.326.800**.

Questo budget rappresenta il tetto massimo di spesa riconoscibile complessivamente a livello regionale secondo la disciplina e i riconoscimenti budgetari dettati dall'Accordo Regionale RER/AIOP ER.

Con nota Prot. 23/12/2022.1253580.U la Regione ha trasmesso i budget indicativi per le strutture AIOP per AUSL di Residenza:

AZIENDA USL DI RESIDENZA	STRUTTURE EROGANTI			TOTALE
	SALUS HOSPITAL	VILLA TORRI	VILLA MARIA CECILIA	
BOLOGNA	4.403	1.818.421	1.967.541	3.790.364
IMOLA	-	313.515	2.846.320	3.159.835

Tali Budget, seppure indicativi, in quanto le penalità verranno definite al superamento del budget complessivo regionale in sede di Commissione Paritetica Regionale, costituiscono tetti di riferimento ai fini della liquidazione e del pagamento dell'attività di alta specialità. Nella nota è

precisato che il tetto di liquidazione è da intendersi complessivo aziendale; pertanto, qualora il fatturato di una struttura ecceda il valore previsto nella tabella e contemporaneamente un'altra struttura abbia un fatturato inferiore al valore indicato è possibile liquidare il fatturato della struttura con il valore eccedente nel limite del rispetto del tetto complessivo aziendale.

E' possibile, previo accordo fra le Aziende USL e il singolo OPA, utilizzarne una quota a favore di prestazioni ambulatoriali.

Budget per la specialistica ambulatoriale

Nell'ambito del quadro programmatico definito con AIOP, le direzioni sanitarie delle Aziende concordano con ciascun OPA e con AIOP Provinciale il relativo piano di produzione, contenente le prestazioni di specialistica richieste a favore dell'utenza residente sul territorio aziendale. Nel caso dell'AUSL di Imola tale piano dovrà contenere anche l'assegnazione delle risorse, aggiuntive rispetto alla tabella seguente, e non porre oneri di modalità esecutiva della prestazione o in genere qualitativi diversi da quelli qui concordati in sede provinciale.

L'attività specialistica ambulatoriale viene retribuita agli OPA, secondo le tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale vigente, se non diversamente concordate tra l'azienda USL e AIOP, al netto della quota di compartecipazione a carico del cittadino incassata a titolo anticipatorio dagli OPA, entro i limiti economici di cui al presente articolo ed in coerenza con i piani di fornitura definiti.

Gli importi complessivi indicati come budget nel presente contratto e/o nelle schede di committenza individuali concordate ogni anno sono da intendersi al lordo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) a carico degli assistiti. Tali importi sono da considerarsi, come tetto complessivo dato dalla sommatoria dei budget individuali, quale limite invalicabile, nel rispetto dei piani di fornitura commissionati per ciascuna tipologia di prestazioni e fatta salva la verifica di corrispondenza tra erogato e commissionato prevista per i piani di fornitura concordati con i singoli OPA.

Tali importi sono indicati nel presente contratto per la Azienda USL di Bologna e, separatamente, nei contratti di committenza concordati ogni anno tra Azienda USL di Imola e singolo erogatore. Nel caso i contratti suddetti non siano conclusi e si dovesse verificare una produzione verso i cittadini di Imola, le Aziende procederanno come di consueto a ripartire tra loro gli oneri derivanti dalla produzione effettuata verso i cittadini dell'una e dell'altra, non considerandosi i cittadini di Imola, tecnicamente, come extra AUSL.

Nella tabella seguente è indicato il budget annuo, al lordo del ticket, per prestazioni specialistiche ambulatoriali erogabili a favore di cittadini residenti nell'ambito dell'Azienda USL di Bologna. Non rientrano in questo budget le prestazioni erogate ad assistiti residenti in altre Regioni, per le quali l'Azienda USL di Bologna anticipa gli oneri relativi, e quelle erogate a favore di assistiti residenti in altre Aziende della Regione che devono essere fatturate direttamente all'azienda di residenza dell'utente che ha usufruito della prestazione.

Il Budget annuo risulta così suddiviso per tipologia di attività e per ogni Struttura:

	SPECIALISTICA AMBULATORIALE	di cui compresa nel BUDGET 1 RICOVERI	DIALISI E PRESTAZIONI CORRELATE	di cui compresa nel BUDGET 1 RICOVERI	TOTALE
Villa Erbosa	€2.090.357 ^[1]	€60.000			€2.090.357
Nigrisoli e Villa Regina	€1.258.178 ^[2]	€77.417			€1.258.178
Villa Baruzziana	€242.700	€101.280 ^[1]			€242.700
Villa Laura	€443.008	€206.771			€443.008

Villa Chiara	€768.461	€52.874	€1.643.112	€1.203.518	€ 2.411.574
Prof. Nobili	€2.086.078	€1.860.220 ^[3]	€ 125.000	€ 36.160	€ 2.211.078
Villa Torri	€82.021	€50.000 ^[**]			€82.021
Totale	€6.970.804	€2.408.563	€ 1.768.112	€1.239.678	€ 8.738.916

Il volume di specialistica compreso nel budget ricoveri è al lordo del ticket

^[*] Villa Baruzziana: compreso nel budget 3 Psichiatria

^[**] Villa Torri: compreso nel budget Alta Specialità

^[1] Villa Erbosa: di cui 481.229 finalizzato al recupero della mobilità passiva extraregionale

^[1] Nigrisoli e Regina: di cui 331.453 finalizzato al recupero della mobilità passiva extraregionale

^[3] Villa Nobili: Il Budget 1 comprende € 219.070 per RMN finalizzate al recupero della mobilità passiva extraregionale

Per l'anno 2023 AIOP partecipa al progetto di recupero della mobilità extra-regionale per prestazioni di Risonanza Magnetica Nucleare, che vengono liquidate con un budget aggiuntivo, dedicato, come di seguito indicato:

RMN PROGETTO RECUPERO MOBILITA' EXTRA-REGIONALE (cd. Flusso RMN)	Nr. Protocollo Generale Lettera di Committenza	CASI	Budget
Villa Erbosa	PG ASL_BO 10118 del 27/01/2023	693	85.667 €
Nigrisoli e Regina	PG ASL_BO 10117 del 27/01/2023	842	103.325 €
Villa Laura	PG ASL_BO 10114 del 27/01/2023	1.823	245.608 €
Villa Torri	PG ASL_BO 10121 del 27/01/2023	745	98.907 €
TOTALE		4.103	533.507 €

Tali prestazioni vengono rendicontate in modo separato dalla committenza commissionata con i piani ordinari (cd. Flusso RMN), per consentire il corretto monitoraggio e per valutare il raggiungimento degli obiettivi di recupero della mobilità extra-regionale.

Le prestazioni di RMN erogate nell'ambito del suddetto budget, dedicato al recupero della mobilità passiva extraregionale, saranno liquidate in acconto al 70% del loro valore, sulla base delle tariffe di cui al DM 18 ottobre 2012, mentre il restante 30% sarà liquidato, in percentuale rispetto al raggiungimento dell'obiettivo, a seguito di verifica in chiusura della mobilità interregionale dell'anno 2023. L'obiettivo si considererà conseguito se vi sarà una riduzione della mobilità pari al volume della presente committenza rispetto all'anno 2014 e si considererà solo parzialmente conseguito se la riduzione sarà inferiore.

Ad esempio, se per una struttura si registra una produzione di RMN colonna per un importo complessivo al netto del ticket di 80.000 euro, il 70% (pari a 56.000 euro) verrà liquidato in acconto, il restante 30% (pari a 24.000 euro) verrà liquidato in una percentuale pari alla percentuale di raggiungimento dell'obiettivo di recupero della mobilità passiva extraregionale. Ovvero se l'obiettivo viene raggiunto al 100% verrà liquidato l'intero 30% restante (24.000 euro), se l'obiettivo viene raggiunto al 99% verrà liquidato il 99% del 30% restante (23.760 euro) e allo stesso modo per ogni percentuale di raggiungimento. Se la percentuale di recupero è pari allo 0% il 30% rimanente non verrà liquidato. Gli obiettivi ed i benefici del recupero sono distribuiti in funzione della produzione effettuata da ogni struttura rispetto ai volumi ad essa commissionati.

Sugli importi da corrispondere a saldo, di cui verrà sospeso il pagamento, non decorreranno gli interessi moratori, quindi l'AUSL di Bologna non è tenuta a riconoscerli.

Ai fini del pagamento delle RMN si concorda che verrà utilizzato in primo luogo il budget RMN dedicato alla committenza ordinaria e relative tariffe, successivamente quello dedicato al recupero della mobilità extraregionale a tariffa DM 2012 (per OPA villa Erbosa, Nigrisoli e Nobili) e da ultimo quello relativo al Progetto recupero della mobilità extraregionale a tariffa DM 2012 (cd. Flusso RMN). A tal fine la registrazione in banca dati ASA dovrà seguire questo criterio, pena la non applicazione del criterio sopra indicato.

ART. 3 (DEBITO INFORMATIVO, FATTURAZIONE E PAGAMENTI)

L'invio del tracciato SDO, SDRES, ASA, la sua correttezza e completezza, nonché la corrispondenza con le tariffe oggetto di tariffazione sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, in quanto soltanto le prestazioni accettate nelle banche dati regionali SDO, SDRES e ASA concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione) e il tracciato record regionale costituisce l'unico modello di rilevazione valido, come base di riferimento per la valorizzazione economica delle prestazioni e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.

Gli OPA si impegnano a trasmettere all'UO Gestione Contratti di Fornitura la documentazione a supporto del documento contabile (tracciato record e riepiloghi concordati) a cadenza mensile, nel momento in cui l'OPA ottempera al debito informativo SDO, SDRES e ASA per la chirurgia ambulatoriale, in modo che la UO Gestione Contratti di Fornitura possa effettuare gli accertamenti dovuti, preliminari al pagamento, in modo tempestivo.

Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, gli OPA si impegnano a trasmettere mensilmente, come previsto dalla circolare RER 2/2011 e secondo il calendario trasmesso dalla UO Gestione Contratti di Fornitura, il flusso ASA alla UO Gestione Contratti di Fornitura per l'invio in Regione, l'UO Gestione Contratti di Fornitura acquisisce il ritorno informativo ASA contenente le prestazioni validate dalla RER ed esegue i controlli necessari ai fini di autorizzare il pagamento delle prestazioni.

Gli OPA acquisiscono direttamente i dati del ritorno informativo ASA e gli eventuali scarti in modo da procedere alle eventuali correzioni.

Del contenuto del flusso ASA gli OPA risultano essere i soli titolari e responsabili in ordine alla completezza e, di conseguenza, in ordine agli eventuali scarti.

In considerazione della sempre maggiore integrazione che si sta realizzando fra gli OPA e le strutture pubbliche, gli OPA si impegnano ad approfondire e valutare l'ipotesi di integrare con l'ADT dell'AUSL di Bologna, le informazioni contenute nel proprio ADT per la gestione dei ricoveri di pazienti inviati da Pronto Soccorso e da CEMPA. A tal fine le strutture verranno coinvolte in un lavoro di condivisione dei dati e delle procedure.

Come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 07/12/2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", così come modificato dal DM 27/12/2019, dal 1 gennaio 2021 le Aziende Sanitarie hanno l'obbligo di invio di ordini elettronici ai fornitori di prestazioni di servizi.

Pertanto, l'Azienda USL di Bologna emette ordini elettronici a valenza annuale con importi a Budget presunto.

Inoltre, secondo quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per i contratti pubblici (ANAC) n. 371/2022 di aggiornamento delle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per ogni singolo OPA è stato acquisito lo Smart – CIG (Codice Identificativo Gara) in riferimento all'erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale.

Di seguito sono riportati gli SMART - CIG, acquisiti dall'Azienda USL di Bologna, già comunicati ai singoli OPA, per la fatturazione a carico dell'Azienda USL di Bologna:

OSPEDALI PRIVATI ACCREDITATI	Smart - CIG
Villa Erbosa	Z5039C1B6A
Villa Chiara	ZB339C2B50
Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina)	ZBB39C1BD2
Villa Laura	Z0739C2B09

Prof. Nobili	Z8C39C2B96
Villa Bellombra	ZB439B2E9F
Santa Viola	ZC839B9514
Villa Torri Hospital	Z5339C2BE9
Casa di Cura Ai Colli	Z2939C2A65
Villa Baruzziana	Z5639C2AC2

Le fatture elettroniche emesse a fronte del processo di ordinazione devono riportare obbligatoriamente il CIG e i dati identificativi dell'ordine, che ha originato la prestazione dei servizi, rappresentati da una tripletta <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT>:

- ID= ID del documento (numero dell'ordine)
- ISSUEDATE=data dell'ordine
- ENDPOINT= identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (#UFVSRG#).

La mancanza di uno dei dati obbligatori, comporterà il rifiuto della fattura emessa. Qualora la stessa sia entrata nello SDI, si procederà con richiesta di emissione di nota di credito e contestuale nuova fattura corretta.

Qualora la modalità di fatturazione e/o le prescrizioni tecniche dovessero variare, l'OPA dovrà adeguarsi alle stesse.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il CIG sarà riportato in tutti i pagamenti disposti in attuazione del contratto.

Si precisa inoltre che i pagamenti dovranno transitare su conto corrente dedicato, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 136/2020.

Dovranno essere fatturate, con separata evidenza, le prestazioni rese a favore di:

1. Residenti AUSL Bologna (inclusi i Cittadini stranieri iscritti al SSN e domiciliati in un comune dell'Azienda)
2. Residenti al di fuori della Regione Emilia Romagna
3. Ogni singolo cittadino straniero non residente e non iscritto al SSN.

Tutta l'attività dedicata al recupero delle liste di attesa chirurgiche dovrà essere fatturata distintamente.

L'emissione della fattura elettronica deve avvenire mensilmente, nel momento in cui l'OPA ottempera al debito informativo SDO e SDRES. Per l'attività di specialistica ambulatoriale la fattura sarà emessa a seguito dei controlli effettuati dalla UO Gestione Contratti di Fornitura.

In deroga alla disciplina generale, dopo i primi 60 giorni di ricovero, per le discipline remunerate a giornata di degenza, anche in assenza di dimissione, la fattura con riferimento alle giornate consumate nel mese potrà essere emessa mensilmente; in tali casi la fattura emessa nel mese delle dimissioni dovrà offrire il dettaglio degli acconti da decurtare dall'importo complessivo calcolato alle dimissioni.

Per l'attività di degenza relativa ai residenti fuori regione (punto 2) e agli stranieri (punto 3) non dovranno essere emesse fatture "a cavaliere".

In riferimento ad ogni singolo documento contabile dovrà essere inviato il corrispondente riepilogo; per gli invii da pubblico, deve essere presente il dettaglio della struttura inviante.

Per l'attività di degenza erogata a pazienti stranieri, di cui al punto 3, dovrà essere trasmessa tutta la documentazione utile per la verifica del diritto del paziente ad usufruire della prestazione a carico SSN.

L'Azienda USL procederà a liquidare mensilmente l'importo addebitato secondo quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002, così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e interpretato dall'art. 24 L. 161/2014 (60 giorni dal ricevimento della fattura).

Relativamente a eventuali partite debitorie provvisoriamente sospese in seguito a controlli di tipo amministrativo o anagrafico, non decorreranno, nei termini e limitatamente alla casistica ivi prevista di cui all'art.13 dell'Accordo provinciale 2016/2018, gli interessi legali a carico di questa Azienda USL in relazione alle predette partite sospese.

La liquidazione degli importi si intende a titolo di acconto, soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale ASA, SDO, SDRES concorrono a determinare l'importo da fatturare a saldo, a chiusura dell'anno contabile. Pertanto l'invio del tracciato record, la sua correttezza e completezza, sono da considerarsi condizioni indispensabili per il riconoscimento degli oneri relativi all'attività erogata a carico del SSN, nel rispetto dei tetti massimi di spesa predeterminati.

L'attività viene retribuita agli OPA, secondo le tariffe previste dalla normativa regionale vigente tempo per tempo, se non diversamente concordate tra le parti.

Le prestazioni, erogate a cittadini residenti in altre Regioni saranno fatturate alla Azienda USL che provvederà a recuperare quanto deve essere pagato alle OPA attraverso il meccanismo di compensazione in mobilità che prevede l'addebito a carico delle altre Regioni (Mobilità interregionale). La Regione Emilia-Romagna trasferirà alle OPA quanto verrà riconosciuto dalle Regioni di residenza degli assistiti nell'anno di competenza, successivamente all'approvazione da parte della Conferenza Stato-Regioni dei valori di scambio definitivi di mobilità interregionale per l'anno di riferimento; valori di scambio che potranno tener conto anche di eventuali accordi tra regioni, previa anticipata comunicazione alle OPA.

Pertanto, il valore di riferimento per procedere alla liquidazione degli importi fatturati dalle OPA, stabilito dalla RER nelle indicazioni per la predisposizione dei bilanci economici preventivi alle aziende sanitarie, è da considerare a titolo di acconto, salvo conguaglio fino alla completa definizione dei valori di scambio tra le regioni e della loro effettiva ricaduta sulle singole OPA.

Per il 2023, la RER con nota Prot. 24/02/2023.0177759.U. ad oggetto: Indicazioni per una prima predisposizione dei preventivi economici per l'anno 2023 ha comunicato alle Aziende USL il valore di riferimento per l'anno 2023: produzione fatturata nell'anno 2021.

Valori di riferimento per la liquidazione anno 2023

OSPEDALI PRIVATI ACCREDITATI	DEGENZA	SPECIALISTICA
Villa Erbosa	11.297.139,00	124.860,70
Villa Chiara	11.042.991,00	54.733,00
Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina)	12.886.286,00	79.490,85
Villa Laura	11.821.745,00	148.626,74
Prof. Nobili	2.960.470,00	628.660,40
Villa Bellombra	248.009,00	-
Santa Viola	71.670,00	-
Villa Torri Hospital	11.427.622,00	58.133,65
Casa di Cura Ai Colli	514.891,00	-
Villa Baruzziana	382.022,00	4.857,45
	62.652.845,00	1.099.362,79

Per le sole fatture emesse a titolo di conguaglio tariffario è fatta salva la possibilità per l'Azienda USL di autorizzare il pagamento delle medesime in deroga ai consueti termini previsti per la liquidazione mensile, per un tempo massimo di 10 giorni, in modo da consentire l'effettuazione di tutti i controlli amministrativi-contabili entro il termine dei 45 giorni dall'ultima validazione del flusso SDO e quindi tenere conto degli esiti degli stessi ai fini del pagamento.

L'avvenuto pagamento non pregiudica in alcun modo la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sulle prestazioni erogate, eseguiti nei termini stabiliti dalla normativa regionale sui controlli e negli Accordi Regionali RER/AIOP, fatti salvi gli errori materiali comunque da sanare e i controlli di tipo amministrativo-contabile. In tal caso è obbligo degli OPA emettere nota di credito non appena l'iter dei controlli e delle contestazioni sanitarie sia divenuto definitivo (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale).

Qualora, a chiusura dei consuntivi da parte della Commissione Paritetica, si rilevino penalità a carico di alcuni, al ricevimento della richiesta di note di credito da parte delle Aziende USL gli OPA dovranno ottemperare all'emissione delle note di credito entro 30 giorni e comunque non oltre il termine previsto nell'Accordo quadro regionale di 60 giorni.

Se gli OPA non procedono a sanare contabilmente le penalità entro i termini stabiliti, senza adeguate motivazioni esplicitate, l'AUSL potrà, previa comunicazione, sospendere i pagamenti delle fatturazioni per un importo pari al credito maturato. Su tali fatture non matureranno interessi per ritardato pagamento.

Quanto sopra vale anche per i crediti maturati dalle Aziende USL a seguito di controlli sanitari i cui iter siano conclusi con la definizione del relativo procedimento (acquiescenza, transazione, conclusione o definizione del giudizio arbitrale), per quelli maturati a seguito del contenzioso definito nell'ambito degli scambi di mobilità interregionale, nonché per penalità individuate a seguito dell'applicazione degli Accordi interregionali di mobilità.

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'OPA può sospendere le attività complessive oggetto del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell'Azienda USL, d'intesa con la Regione, risolvere il contratto locale mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi.

Gli OPA che ricorrano alle formule di finanziamento e anticipo commerciale – ivi incluso il factoring - per fatture riferite a prestazioni rese a favore sia di cittadini residenti in Regione Emilia Romagna, sia non residenti non possono in nessun caso addebitare oneri a carico delle Aziende USL.

ART. 4 (SOGGETTI EROGATORI E REQUISITI)

Ai fini e per gli effetti del presente contratto, gli Ospedali Privati accreditati sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti all'art. 3 dell'Accordo Quadro Regione Emilia Romagna-Ospedali accreditati AIOP 2016-2018 e devono mantenerli per tutta la durata del presente contratto, pena la decadenza del contratto stesso.

Inoltre, hanno fornito all'Azienda USL tutta la documentazione antimafia. In conformità a quanto indicato nella nota della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (RER) prot. REG PG/2010/160106 del 18 giugno 2010, ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss.mm.ii e dell'art. 4 dell'«Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola», l'AUSL di Bologna comunica alla Prefettura, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) i dati relativi ai singoli OPA e ai soggetti di cui all'art. 85 del d. lgs. 159/2011, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli art. 91 e 94 del suddetto d.lgs..

Gli OPA sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente alle Aziende USL ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

ART. 5

**(TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679)**

In merito all'applicazione del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e del D.Lgs. 196/2003 (di seguito "Codice") le parti si danno reciprocamente atto che Titolare del trattamento è l'Azienda USL.

Le Aziende pubbliche in qualità di Titolari del trattamento, limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati-conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell'Azienda USL, mediante sottoscrizione del presente atto, nominano Villa Baruzziana s.p.a., Casa di Cura Ai Colli s.r.l., Villa Erbosa s.p.a., Ospedali Privati Riuniti s.r.l. (Villa Regina e Nigrisoli), Casa di Cura Villa Laura s.r.l., Villa Chiara s.p.a., Casa di Cura Prof. Nobili s.p.a., Casa di Cura Villa Bellombra s.p.a., Villa Torri Hospital s.r.l., Ospedale Privato Santa Viola s.r.l. – rappresentate ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell'interesse delle stesse – quali Responsabili del trattamento allo scopo di procedere al corretto trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente contratto (ALLEGATO 1 "DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO").

Il Responsabile del trattamento è tenuto:

1. ad adottare opportune misure atte al rispetto dei requisiti del trattamento dei dati personali previste dall'art. 5 del GDPR;
2. ad adottare le misure di sicurezza previste dall'art. 32 del GDPR, eventualmente indicate dal Titolare del trattamento, dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato Europeo con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato;
3. ad autorizzare i soggetti che procedono al trattamento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 29 del GDPR, secondo la procedura interna del medesimo e, comunque, impegnando i medesimi soggetti autorizzati che non siano eventualmente tenuti al segreto professionale affinché rispettino lo stesso livello di riservatezza e segretezza imposto al Titolare del trattamento;
4. ad assistere il Titolare del trattamento, al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti di cui Capo III del GDPR, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. e) del GDPR.

In particolare, è fatto obbligo al Responsabile del trattamento di attenersi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, allegate al presente contratto e da considerare parte integrante dello stesso (ALLEGATO 2 "ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI"), oltre a garantire che le operazioni di trattamento siano svolte secondo l'ambito consentito e nel rispetto dei singoli profili professionali di appartenenza, nel rispetto della riservatezza e confidenzialità dei dati.

Il Responsabile del trattamento con la sottoscrizione del presente atto s'impegna a prendere visione e ad attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni di cui alle procedure approvate dall'Azienda USL di Bologna e rinvenibili al link: https://www.ausl.bologna.it/privacy/info_privacy_web e con Deliberazione dell'AUSL di Imola n. 102/2019, rinvenibile al link https://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%252Fe%252F8%252FD_ece4eab03bdb5327d0d4/P/BLOB%3AID%3D7322/E/pdf

La presente designazione è da ritenersi valida per tutta la durata del rapporto contrattuale e si intende comunque estesa ad eventuali futuri contratti aventi ad oggetto servizi analoghi o prestazioni sanitarie ulteriori e che comportino un trattamento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento, in nome e per conto del Titolare del trattamento.

Ai fini della responsabilità civile si applicano le norme di cui all'articolo 82 del GDPR.

Resta fermo che, anche successivamente alla cessazione o alla revoca del presente contratto, il Responsabile del trattamento dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni relative al Titolare del trattamento delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali, nonché alle disposizioni di cui al presente contratto.

ART. 6 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE)

L'AUSL BO, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 65 del 22.02.2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023-2025: approvazione della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

L'AUSL Imola, in adempimento della L. 190/2012 e d.lgs. 33/2013 s.m.i., dichiara di aver adottato con Delibera n. 53 del 27.2.2023 la sottosezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 nonché di avere adottato con Delibera n. 112 del 25.5.2018 il Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sui siti internet aziendali all'indirizzo:

<https://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>
<https://www.ausl.imola.bo.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>

L'AUSL BO e L'AUSL Imola si impegnano a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Parimenti gli OPA dichiarano di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", i singoli OPA si impegnano a sottoscrivere e rispettare i patti di integrità adottati dalle Aziende USL di Bologna e di Imola.

La mancata sottoscrizione dei medesimi impedisce la stipula del contratto locale e la violazione dei patti di integrità comporta la risoluzione del contratto.

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) del d.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ART. 7 (ADEMPIMENTI AI SENSI DELLA INTESA PER LA LEGALITÀ E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE SOTTOSCRITTA TRA LA PREFETTURA DI BOLOGNA, L'AZIENDA USL DI BOLOGNA, L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI, L'IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA E L'AZIENDA USL DI IMOLA)

Ai sensi e agli effetti dell'art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell'interesse delle stesse – dichiarano di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con

la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e a tutela esclusiva della legalità nel settore dei pubblici appalti.

Il Patto di Integrità, che ogni OPA si impegna a sottoscrivere e a trasmettere individualmente all'Azienda USL, costituirà parte integrante e ispiratrice in tema di principi di qualsiasi ulteriore contratto sottoscritto, ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.lgs. 502/1992, tra Azienda USL di Bologna e Ospedali Privati Accreditati associati AIOP della Provincia di Bologna.

Tuttavia i contratti previsti dal citato articolo - quali il presente - sebbene non assimilabili a contratti di appalto per opere pubbliche o pubbliche forniture costituenti materia e oggetto dei Patti di cui sopra, contengono obblighi e dichiarazioni ispirate alle misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'intesa per la Legalità sottoscritta con la Prefettura di Bologna.

Pertanto le dichiarazioni e gli obblighi ivi previsti e ispirati ai Patti di cui sopra, sono da interpretarsi e circoscriversi quali punti di riferimento non al profilo giuridico-normativo collegato alla disciplina degli appalti e delle opere pubbliche, ma a quello dei contratti pubblici per l'esercizio in concessione di un pubblico servizio in ambito sanitario.

ART. 7.1 (OBBLIGO DI DENUNCIA)

Gli OPA si impegnano a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti degli organi societari o dei rispettivi familiari di cui siano venuti a conoscenza i propri organi apicali o direttivi (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

ART. 7.2 (OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ALLA PREFETTURA)

Gli OPA si impegnano a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 7.1 e ciò la fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

ART. 7.3 (EFFETTI DELLE INFORMAZIONI INTERDITTIVE PRECEDENTI E SUCCESSIVE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO)

Quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, l'OPA non può stipulare con l'Azienda USL contratti di fornitura di prestazioni sanitarie.

Qualora la sussistenza di cause di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, ed all'art. 91, comma 6, del D.lgs. 159/2011, siano accertati successivamente alla stipula del contratto, l'Azienda USL notifica a mezzo PEC all'OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte.

Trascorsi 30 giorni senza che l'OPA sospenda l'imprenditore o il componente della compagine sociale, l'Azienda USL può recedere dal contratto fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 7.4 (OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI TENTATIVI DI CONCUSSIONE)

Gli OPA si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi societari o dei dirigenti di impresa e questi ne siano a conoscenza.

ART. 7.5
(MISURE STRAORDINARIE DI GESTIONE, SOSTEGNO E MONITORAGGIO NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

Nell'ipotesi in cui l'autorità giudiziaria proceda nei confronti dell'imprenditore o dei componenti dell'organo societario in caso di una pluralità di componenti inferiori a 5 o dei dirigenti dell'impresa per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica a mezzo PEC all'OPA la richiesta di sospendere immediatamente dalle funzioni le persone coinvolte. Trascorsi 30 giorni senza che l'OPA sospenda l'imprenditore o il componente dell'organo societario imputato per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., l'Azienda USL notifica il Presidente dell'ANAC il quale, ai sensi e agli effetti dell'art. 32, c. 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, così come modificato dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, ne informa il procuratore della Repubblica e propone al Prefetto competente, alternativamente: a) di ordinare la rinnovazione degli organi sociali mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e, ove l'impresa non si adegui nei termini stabiliti, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione; b) di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto ovvero dell'accordo contrattuale o della concessione.

ART. 8
(POLIZZA ASSICURATIVA)

Gli OPA dichiarano di essere provvisti di adeguate polizze assicurative – o di altre analoghe misure – a copertura dei danni derivanti dall'esercizio delle proprie attività, in ossequio ai principi previsti dalla L. 24/2017 (la c.d. "Legge Gelli") in materia.

ART. 9
(DURATA)

Il presente contratto avrà validità fino al 31/12/2023, salvo interventi legislativi o regolamentari, a livello nazionale e/o regionale, che, qualora non diversamente previsto, ne impongano la sua modifica o risoluzione.

La validità del contratto è subordinata al mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi per tutto il periodo sopra indicato.

Le parti concordano sull'efficacia retroattiva del presente contratto.

ART.10
(CLAUSOLE TRANSITORIE FINALI)

Il presente atto sarà assoggettato a imposta di registro solo "in caso d'uso" (con oneri a carico del richiedente), conforme alle previsioni di cui agli articoli 1 e 40 del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986 "Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro" e di cui all'articolo 1 - lettera b) – della tariffa – parte seconda allegata al citato D.P.R.

Il presente contratto è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni.

Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, lì

*Azienda USL di Bologna
Il Direttore Generale
Dott. Paolo Bordon*

*Azienda USL di Imola
Il Direttore Generale
Dott. Andrea Rossi*

*AIOP Provincia di Bologna
Il Presidente
Dott. Averardo Orta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

**ART. 11
(ACCETTAZIONE ESPRESSA DI CLAUSOLE)**

Gli OPA – rappresentati ai fini del presente contratto da AIOP, nella persona del presidente della provincia di Bologna, che opera in nome e nell'interesse delle stesse – dichiarano di conoscere e di accettare espressamente le clausole del contratto: 7 (adempimenti ai sensi dell'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritta tra la Prefettura di Bologna, l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda USL di Imola); 7.1 (obbligo di denuncia); 7.2 (obbligo di segnalazione alla prefettura); 7.3 (effetti delle informazioni interdittive precedenti e successive alla stipula del contratto); 7.4 (obbligo di comunicazione dei tentativi di concussione); 7.5 (misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio nell'ambito della prevenzione della corruzione); art. 8 (polizza assicurativa).

*Per Accettazione
AIOP Provincia di Bologna
Il Presidente
Dott. Averardo Orta*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

ALLEGATI:

1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO
2. ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO

(Ambito del trattamento - art. 28, paragrafo 3, GDPR a cura del Titolare del trattamento)

Categorie di interessati
• persone fisiche
Tipo di dati personali oggetto di trattamento
• categorie particolari di dati personali limitatamente ai trattamenti necessari alla corretta esecuzione del rapporto contrattuale, solo con riferimento ai dati personali trasmessi, in accompagnamento ai pazienti ricoverati, in conseguenza di invii da parte dei presidi ospedalieri dell'Azienda USL.
Oggetto, natura e finalità del trattamento
• si rinvia all'oggetto del contratto sottoscritto tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e AIOP Associazione Italiana Ospedalità Privata, che tratta per gli Ospedali Privati della Provincia di Bologna Villa Baruzziana, Ai Colli, Villa Erbosa, Ospedali Riuniti (Nigrisoli e Villa Regina), Villa Laura, Villa Chiara, Prof. Nobili, Villa Bellombra, Villa Torri, Santa Viola.

ALLEGATO 2

ISTRUZIONI PER IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali per conto del Titolare del trattamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'accordo nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché delle seguenti istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Misure di sicurezza (art. 32 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, per quanto di propria competenza, è tenuto in forza di legge e del presente accordo, per sé e per le persone autorizzate al trattamento che collaborano con la sua organizzazione, a dare attuazione alle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali fornendo assistenza al Titolare del trattamento nel garantire il rispetto della medesima.

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:

- distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalità delle operazioni di trattamento.

Il Responsabile del trattamento applica le misure di sicurezza, di cui al punto precedente, al fine di garantire:

- se del caso, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a implementare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento, trasmettendo tempestivamente al Titolare del trattamento la documentazione tecnica relativa sia alle misure di sicurezza in atto sia alle modifiche in seguito adottate.

Il Responsabile del trattamento assicura l'utilizzo di strumenti, applicazioni e/o servizi che rispettino i principi di protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default).

Valutazione di impatto (art. 35 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso, assiste il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 35 e 36 del GDPR.

Nello specifico:

- fornisce tutte le informazioni e tutti gli elementi utili al Titolare del trattamento per la effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché dell'eventuale consultazione preventiva alla Autorità Garante;
- assicurare la massima cooperazione e assistenza per dare effettività alle azioni di mitigazione eventualmente previste dal Titolare del trattamento per affrontare possibili rischi identificati a seguito degli esiti della valutazione di impatto effettuata sui trattamenti di dati personali cui il Responsabile del trattamento concorre.

Registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR)

Il Responsabile del trattamento, ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 30 del Regolamento, dovrà tenere un registro ex art. 30.2 nel quale identifica e censisce i trattamenti di dati personali svolti per conto del Titolare del trattamento, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

Tale registro, da esibire, in caso di ispezione della Autorità Garante, deve contenere:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento per conto del quale il Responsabile agisce e, ove applicabile, del Data Protection Officer (DPO);
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- se del caso, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, compresa l'identificazione del paese terzo e la relativa documentazione di garanzia;
- la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati.

Data Breach (art. 33 GDPR)

Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario al Titolare del trattamento ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Nella misura in cui la violazione dei dati personali sia causata da una violazione del Responsabile del trattamento o dei suoi Sub-responsabili delle disposizioni del presente atto di nomina, dell'accordo o delle Leggi sulla protezione dei dati applicabili, tenendo conto della natura della violazione dei dati personali e del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte, il Responsabile del trattamento, su istruzione di Titolare del trattamento, opererà tutti gli sforzi necessari per identificare e porre rimedio alla causa della violazione dei dati personali, per mitigare i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte e per assistere ulteriormente il Titolare del trattamento con ogni ragionevole richiesta nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati relative alle violazioni dei dati personali.

Si rinvia all'**ALLEGATO 2** per quanto di competenza.

Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare, né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto del Titolare del trattamento.

Soggetti autorizzati allo svolgimento di operazioni di trattamento dei dati personali – Designazione

Il Responsabile del trattamento:

- provvede ad individuare le persone fisiche da nominare autorizzati al trattamento, attribuendo loro specifici compiti e funzioni e fornendo loro adeguate istruzioni scritte circa le modalità del trattamento dei dati;
- assicura competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare del trattamento;
- assicura che gli autorizzati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica consegnando al Titolare del trattamento, per il tramite dei Referenti privacy aziendali di riferimento, le evidenze di tale formazione;
- vigila sull'operato degli autorizzati, vincolandoli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento delle loro attività, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro/collaborazione con il Responsabile del trattamento. In ogni caso, il Responsabile del trattamento è ritenuto direttamente responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali da parte degli autorizzati.

Amministratori di sistema

Il Responsabile del trattamento, per quanto concerne i trattamenti effettuati per fornire il servizio oggetto del accordo dai propri incaricati con mansioni di “amministratore di sistema”, è tenuto altresì al rispetto delle previsioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, in quanto applicabili. Il Responsabile del trattamento, in particolare, si impegna a:

- designare quali amministratori di sistema le figure professionali da individuare e dedicare alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate ed individuate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite, unitamente all'attestazione delle conoscenze, dell'esperienza, della capacità e dell'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- fornire il suddetto elenco al Titolare del trattamento, e comunicare ogni eventuale aggiornamento allo stesso;
- verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando il Titolare del trattamento, circa le risultanze di tale verifica;
- mantenere i file di log previsti in conformità alle disposizioni contenute provvedimento dell'Autorità Garante sopra richiamato.

Sub-responsabile del trattamento

Per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento e **previa autorizzazione scritta specifica da richiedere a quest'ultimo**, il Responsabile del trattamento può ricorrere ad altro responsabile (c.d. Sub-responsabile del trattamento). In questi casi il Responsabile del trattamento si obbliga ad imporre per iscritto al Sub-responsabile del trattamento, mediante atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati personali cui lo stesso è soggetto, in particolare rispetto agli obblighi in materia di sicurezza. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ricorra ad un Sub-responsabile stabilito in un Paese extra-UE, sarà suo onere adottare adeguati strumenti per legittimare il trasferimento ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

Il Titolare del trattamento può chiedere al Responsabile del trattamento:

- il rilascio di copia degli accordi stipulati tra Responsabile e Sub-responsabile del trattamento (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso);
- l'esperimento di audit nei confronti dei propri Sub-responsabili del trattamento;
- conferma che gli audit sono stati condotti per dimostrare la conformità dei Sub-responsabili del trattamento alla normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento si impegna espressamente ad informare il Titolare del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di eventuali Sub-responsabili del trattamento, dandogli così l'opportunità di opporsi a tali modifiche. Il Responsabile del trattamento non può ricorrere ai Sub-responsabili del trattamento nei cui confronti il Titolare del trattamento abbia manifestato la sua opposizione.

Qualora il Sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'inadempimento degli obblighi del Sub-responsabile del trattamento. In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti del Titolare del trattamento per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-responsabile del trattamento o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto

Data Protection Officer (DPO)

Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome e i dati di contatto del proprio Data Protection Officer (DPO), ove designato all'indirizzo: privacy@ausl.bologna.it.

Tale comunicazione deve contenere il nome del Responsabile del trattamento, l'accordo di riferimento.

Il Titolare del trattamento comunica con la presente i riferimenti del proprio DPO:

Dr.ssa Federica Filippini

c/o IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna

Via Massarenti, 9 - 40138 Bologna

Email: dpo@aosp.bo.it

Pec: dpo@pec.aosp.bo.it

Attività di audit da parte del Titolare del trattamento

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto e della normativa applicabile, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, compresi gli audit, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. A tale scopo il Responsabile del trattamento riconosce al Titolare del trattamento, e dai terzi incaricati ai sensi dell'art. 28, par. 3, lett. h) GDPR, il diritto di accedere ai locali di sua pertinenza ove hanno svolgimento le operazioni di trattamento o dove sono custoditi dati o documentazione relativa al presente contratto. In ogni caso il Titolare del trattamento si impegna per sé e per i terzi incaricati da quest'ultimo, a che le informazioni raccolte durante le operazioni di verifica siano utilizzate solo per tali finalità. Tale attività può essere svolta dal Titolare del trattamento nei confronti del Sub-responsabile del trattamento o delegata dal Titolare stesso al Responsabile del trattamento.

Nel caso in cui all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque, vengano riscontrate evidenze di violazioni gravi (ad es. la mancata informazione e formazione da parte del Responsabile al trattamento dei dati nei confronti dei propri soggetti autorizzati, la rilevazione di violazione a livello applicativo del sistema fornito) commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, Il Titolare del trattamento ha facoltà di applicare una penale nelle modalità e nei termini stabiliti del accordo. Il rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento comporta la risoluzione del contratto.

Trasferimento e trattamento di dati personali fuori dall'Unione Europea

Il Titolare del trattamento non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea, salvo casi eccezionali legati alla tipologia contrattuale, per i quali la specifica autorizzazione da richiedere al Titolare del trattamento è sottoposta alla valutazione del DPO.

Conservazione o cancellazione dei dati e loro restituzione

Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile del trattamento o del rapporto sottostante, il Responsabile del trattamento a discrezione del Titolare del trattamento sarà tenuto a:

- restituire al Titolare del trattamento i dati personali oggetti del trattamento
- provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.).

In entrambi i casi il Responsabile del trattamento provvederà a rilasciare al Titolare del trattamento apposita dichiarazione per iscritto contenente l'attestazione che presso il Responsabile del trattamento non esista alcuna copia dei dati personali di titolarità del Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Ulteriori eventuali obblighi, se applicabili in base alla tipologia contrattuale in essere

Il Responsabile del trattamento:

- provvede al rilascio dell'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, qualora il trattamento dei dati oggetto dell'accordo comporti la raccolta di dati personali per conto del Titolare del trattamento da parte del Responsabile del trattamento;
- collabora con il Titolare del trattamento per fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie e/o i documenti utili al fine di soddisfare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare seguito alle richieste degli interessati di cui al Capo III del GDPR (ad es.: esercizio dei diritti di accesso, rettifica, limitazione, opposizione al trattamento dei dati);
- collabora con il Data Protection Officer (DPO) del Titolare del trattamento, provvedendo a fornire ogni informazione dal medesimo richiesta;
- provvede ad informare immediatamente il Titolare del trattamento di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria;
- coadiuva, se richiesto dal Titolare del trattamento lo stesso nella difesa in caso di procedimenti dinanzi alla suddette Autorità che riguardino il trattamento dei dati oggetto del contratto. A tal fine il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente, tutta la dovuta assistenza al Titolare del trattamento per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

Responsabilità e manleve

Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva il Titolare del trattamento da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente accordo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento:

- avverte, prontamente ed in forma scritta, il Titolare del trattamento del reclamo ricevuto;
- non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con il Titolare del trattamento;
- non transige la controversia senza il previo consenso scritto del Titolare del trattamento;
- fornisce al Titolare del trattamento tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente accordo, il Responsabile del trattamento contatterà tempestivamente il Titolare del trattamento attendendo specifiche istruzioni sulle azioni da intraprendere